

## **Decreto Ministeriale 8 agosto 1995**

***Approvazione e pubblicazione delle tabelle UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (16° gruppo).***

Emanato da: **Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato**

Pubblicato su: G.U. n. 220, 20/09/1995

Riguardante: Norme specifiche per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (L. 1083/71)

### **NOTE**

Gli allegati al presente decreto si omettono.

### **TESTO**

#### **IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente le norme per la sicurezza degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, concernente il regolamento di attuazione della citata legge 5 marzo 1990, n.46.

Sentita l'apposita commissione tecnica costituita per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1083.

Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, di approvare le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI), in tabelle con la denominazione UNI-CIG, la cui osservanza fa presumere effettuati secondo le regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza, i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile;

Considerato che le predette norme si estendono anche agli usi similari di cui all'art. 1 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e cioè a quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici e da questi differiscono perché richiedono apparecchi o installazioni diverse;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, i materiali, i componenti e gli impianti costruiti secondo le tabelle CEI e UNI-CIG, si presumono soddisfare la regola dell'arte per la salvaguardia della sicurezza;

Considerato che le tabelle UNI-CIG relative ai materiali e ai componenti, destinati alla realizzazione degli impianti, non rientrano nel campo di applicazione della direttiva CEE/90/396 sugli apparecchi a gas combustibile;

Considerato che le predette tabelle UNI-CIG, pur mantenendo il carattere di norme volontarie, e pertanto non costituendo regole tecniche ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, di recepimento della direttiva CEE/83/189, conferiscono ai materiali, prodotti e impianti, costruiti secondo le stesse tabelle, presunzione di conformità alle regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza;

Considerata la necessità, per la più ampia divulgazione possibile, di pubblicare dette norme nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in allegato al decreto di approvazione;

DECRETA:

#### **Art. 1.**

Sono approvate, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e pubblicate in allegato al presente decreto, le seguenti tabelle UNI-CIG, norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza (16° gruppo):

- 1) **UNI-CIG 9860** - Edizione giugno 1991 – Impianti di derivazione di utenza del gas - Progettazione, costruzione e collaudo;
- 2) **UNI-CIG 9860/FA.1** - Edizione giugno 1994 – Impianti di derivazione di utenza - Foglio di aggiornamento n. 1;
- 3) **UNI-CIG 7140** - Edizione novembre 1993 – Tubi flessibili non metallici per allacciamento;
- 4) **UNI-CIG 7140/FA.1** - Edizione aprile 1995 – Tubi flessibili non metallici per allacciamento - Foglio di aggiornamento n. 1;
- 5) **UNI-CIG 7129/FA.1** - Edizione maggio 1995 – Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione - Foglio di aggiornamento n. 1.

Il presente decreto, con i relativi allegati, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1995

*Il Ministro: CLÒ*

...[omissis]...